Università "Ca' Foscari" di Venezia Dipartimento di studi storici - Corso di laurea specialistica in archivistica e biblioteconomia

WP-LIS-5: Working Papers in Library and Information Science, n. 5 (collana digitale curata da Riccardo Ridi)



Linee guida sul copyright per le operazioni in biblioteca basate sulla legge vigente

Materiali per il corso di "biblioteconomia". Anno accademico 2005/2006

di Antonella De Robbio

Università Ca' Foscari, Venezia Ultima stesura Ottobre 2005 - Online da Ottobre 2005 http://lettere2.unive.it/ridi/wplis05.pdf Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni

Linee guida sul copyright per le operazioni in biblioteca basate sulla legge vigente Ottobre 2005

di Antonella De Robbio

Referente CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche per il copyright Università degli Studi di Padova Componente della Task Force sul copyright alla CRUI

Sempre più spesso i bibliotecari si pongono quesiti relativi alle norme sul diritto d'autore e ai diritti connessi. Appare quindi utile fornire alcuni chiarimenti relativamente agli aspetti principali di questa legge, al fine di fornire una unitarietà d'indirizzo e di comportamento, sulla base di quanto sancito dalla legge.

Le presenti linee guida estrapolano alcuni articoli di legge - dagli oltre 250 che compongono la Legge 633/1941che è attualmente la nostra legge di riferimento – e precisamente quelli più utili al lavoro del bibliotecario. La legge stabilisce alcuni concetti che devono essere tenuti presenti nelle varie operazioni di tutti i giorni in biblioteca o anche nelle operazioni di scansione ai fini di eventuali digitalizzazioni, o nella creazione di siti web. Considerare che ad oggi non esiste un testo Unico e quindi il testo normativo ad oggi disponibile è una sommatoria dei numerosi interventi di novellazione che si sono succeduti nel tempo, in particolare dagli anni ottanta in poi. Per tale ragione i giuristi definiscono questa legge come il "mantello di Arlecchino".

Le presenti linee guida servono a mettere insieme gli articoli più utili al nostro lavoro per tentare di togliere ambiguità interpretative spesso generatesi da una mancata lettura attenta della legge. In altri articoli più che di ambiguità la legge impone un rafforzamento delle tutele a svantaggio del diritto d'accesso all'informazione che è sempre più penalizzato. Limiti e ristrettezze purtroppo esistono e le interpretazioni fantasiose non servono a molto. Premetto che ciò che stabilisce la legge non è sempre quello che la logica e il buon senso ci direbbero di fare.

Questo mio documento vuole quindi essere solo un semplice strumento di lavoro, in quanto per certi articoli le ambiguità rimangono e le interpretazioni - che possono essere soggettive – sono lasciate ai giudici nei casi di eventuali controversie.

Per una versione completa della Legge 633/1941 vedere:

- Versione PDF a cura di Giovanni D'Ammassa e Raimondo Bellantoni che comprende TUTTI i numerosi aggiornamenti fino alla Legge 31 marzo 2005 n. 43, disponibile sul sito www.dirittodautore.it
 - http://www.dirittodautore.it/freedocs/LDA633-41_Agg_2005.pdf
- Formato HTML sul sito di Interlex (Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla <u>legge</u> 22 maggio 2004, n. 128) < http://www.interlex.it/testi/l41 633.htm>

Per maggiori informazioni su leggi nazionali, europee e internazionali vedere la Pagina sul diritto d'autore e copyright di Antonella De Robbio http://www.math.unipd.it/%7Ederobbio/dd/copyr00.htm.

1. La tutela delle opere dell'ingegno

Ai sensi dell'art. 1¹ della *Legge 22 aprile 1941*, *n. 633* (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) e successive modifiche ed integrazioni sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della *Convenzione di Berna* sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con *legge 20 giugno 1978*, *n. 399* nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

A titolo esemplificativo l'art. 2 della l.d.a. fornisce una serie di esempi:

- 1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

Inoltre ai sensi dell'art. 3 della medesima legge. sono altresì protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato

¹ Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, considerate come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'art. 4 della l.d.a. ampliando il campo delle opere protette include le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Sono invece escluse da ogni forma di protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali dello Stato, delle Regioni, della Unione Europea, ecc.

2. La durata della protezione del diritto d'autore ed il trasferimento dei diritti

La durata economica dei diritti d'autore generalmente dura tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, come previsto dall'art. 25 della l.d.a.².

2.1. Durata economica dei diritti d'autore in caso di opere anonime e pseuodonime

Nel caso di opere anonime o pseudonimi la durata dei diritti è di 50 anni. Se l'autore si rivela prima, il termine è di 70 anni dalla morte (cfr. art. 27³).

2.2. Tutela economica dei diritti d'autore delle opere edite dopo la morte dell'autore

Le opere pubblicate dopo la morte dell'autore sono tutelate per 70 anni dalla morte dell'autore (cfr. art. 31⁴).

2.3. Diritti economici relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore

Nel caso di opera pubblicata per la prima volta dopo 70 anni dalla morte dell'autore, fermi restando i diritti morali, quelli economici hanno la durata di 25 anni (cfr. art. 85ter⁵). Si tratta di un diritto "editoriale", cioè un diritto connesso.

³ Art. 27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.

² Art. 25 I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte

⁴ Art. 31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore

⁵ 85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del

2.4. Diritti economici relativi ad edizioni critiche e scientifiche di pubblico dominio

Nel caso di edizioni critiche o scientifiche di pubblico dominio, la durata dei diritti economici di chi ha curato l'opera è di 20 anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (cfr. art. 85quater⁶). Anche questo e' un diritto editoriale.

Questo articolo della l.d.a. riguarda ad esempio tutte le edizioni critiche degli autori classici greci e latini, i classici della letteratura italiana e straniera come le opere di Dante, di Shakespeare, ecc. ecc.

2.5. Tutela delle opere edite dalla Pubblica Amministrazione, dalle Accademie, ecc.

Ai sensi dell'art. 29⁷ della 1.d.a., le pubblicazioni edite dalla Pubblica Amministrazione, dalle Accademie, dagli enti pubblici culturali nonché dagli enti privati che non perseguono scopi di lucro sono tutelate, ai fini economici, per 20 anni dalla loro prima pubblicazione. In questo ambito rientrano tutte le pubblicazioni edite per esempio dalle Università che hanno una tutela dei diritti economici e di quelli connessi di 20 anni.

2.6. Il trasferimento dei diritti economici

L'autore, pur mantenendo sempre i diritti morali, può trasferire i diritti economici di sfruttamento dell'opera. Questo avviene nel caso della firma di un contratto di edizione "a termine" o "per edizione" per la stampa di un libro o per la cessione, da parte dell'autore o dei suoi eredi, dei diritti di sfruttamento economico. L'art. 1108 della l.d.a. specifica che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Questa norma deve però essere intesa ai soli fini probatori e non della validità del trasferimento, tanto è vero che salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Attenzione quindi alla cessione dei diritti d'autore agli editori con contratto. Questo issue è particolarmente importante nella questione relativa alla comunicazione scientifica per i lavori prodotti dalle università che vengono ceduti agli editori in modo indiscriminato e for free.

capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili. 2: La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

⁶ Art. 85-quater. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica. 2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome. 3: La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.

Art. 29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato,... alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

⁸ Art. 110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

3. Il deposito delle opere e la protezione giuridica dei titoli e delle rubriche

3.1. Il deposito delle opere

Per ottenere la tutela del Diritto economico dell'opera, questa deve essere registrata presso il *Ministero per i Beni e le Attività Culturali* ai sensi dell'art. 103⁹ della l.d.a. e dell'art. 30 del Regolamento di attuazione approvato con *R.D. 18 maggio 1942*, *n. 1369*¹⁰.

La novella dell'art. 106^{11} della l.d.a. così come modificata dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 sancisce però che l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto d'autore previsto dalle disposizioni della l.d.a. Ad ogni buon fine tutti i responsabili di opere (riviste, collane, monografie)¹² avranno cura di procedere alla registrazione delle opere edite come previsto dall'art. 103, al fine di tutelare il proprio ente da possibili contenziosi in sede giudiziaria.

Il deposito legale potrebbe essere definito come un servizio che garantisce nel lungo periodo l'accesso alla produzione editoriale di un determinato paese: l'articolo 1 parla infatti di "conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana".

È un servizio che le biblioteche nazionali esercitano da molto tempo e che fa parte integrante della loro missione.

Con la nuova Legge 15 aprile 2004, n. 106. "Norme relative al **deposito legale** dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" ¹³ anche i documenti digitali diventano dunque oggetto di deposito: l'articolo 4 parla infatti di "documenti diffusi su supporto informatico" e di "documenti diffusi tramite rete informatica".

L'art. 4 della nuova legge sul deposito legale nel comma 1. stabilisce le categorie di documenti destinati al deposito legale:

Art. 103. È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici

¹⁰ Art. 28. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima

¹¹ Art. 106. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

¹² Art. 3. (Soggetti obbligati) 1. soggetti obbligati aldeposito legale sono: a)l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica chegiuridica; b)tipografo, manchi *l'editore*; c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche. Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti:
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista:
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- 1) microforme:
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

Il termine "deposito" nel contesto del web richiede sicuramente qualche precisazione. La legge per essere operativa rinvia a un regolamento (alla data del 20 giugno 2005 non ancora emanato) dove dovranno essere definite, tra le altre cose, "speciali criteri e modalità di deposito".

Oggi le biblioteche nazionali indicano nell'*harvesting* - ossia nella raccolta delle pagine web effettuata tramite un software (*crawler*) - la modalità più efficiente e sostenibile di deposito.

In pratica chi pubblica siti web liberamente accessibili in rete non deve "depositare" assolutamente niente: sarà il *crawler* gestito dall'istituzione depositaria che provvederà a "raccogliere" il sito web.

La nuova legge non ha quindi l'obiettivo di punire con una multa di 1500 euro chi non consegna il *sito* web personale alle biblioteche nazionali di Firenze e Roma - come è stato detto. La legge - per quanto riguarda lo spazio web - ha l'obiettivo di "proteggere" dal punto di vista giuridico la raccolta dello spazio web, considerato "eredità culturale digitale".

Una tutela di natura giuridica appare infatti necessaria in quanto nessuna iniziativa di *harvesting* (compresa quella di Internet Archive) ha il "diritto" di archiviare lo spazio web e chiunque può chiedere che le proprie pagine web non siano raccolte e archiviate.

In ogni caso la sanzione ha come oggetto solo la mancata consegna di documenti con "valore commerciale" (articolo 7).). In fase regolamentare allora sarà necessaria grande attenzione nel definire regole che escludano il sito *casalingo*, o documento elettronico similare, da qualsiasi valore commerciale, ammettendolo di fatto tra "i casi di esonero totale o parziale dal deposito" (articolo 5).

3.2. Protezione giuridica dei titoli e delle rubriche

Premesso che il titolo di un'opera non può rappresentare un'opera dell'ingegno di carattere creativo, il legislatore ha previsto anche per i titoli una tutela giuridica dei diritti connessi. Infatti ai sensi dell'art. 100 comma 1 della l.d.a. ¹⁴ il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore, con l'eccezione prevista dal comma 2 dello

_

¹⁴ Art. 100 Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

stesso articolo per le opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

Alla stessa maniera ai sensi del comma 3 è vietata egualmente la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Si parla di diritto di "testata" che presuppone anche che in caso di digitalizzazione di riviste ancora aperte sia necessario chiedere autorizzazione alla rivista (anche nel caso gli autori siano deceduti da oltre 70 anni) oltre che agli autori stessi.

4. La proprietà letteraria nelle opere della Pubblica Amministrazione

Se la proprietà morale dell'opera è sempre dell'autore, ai sensi dell'art. 11¹⁵ della l.d.a. nel caso di opere edite dall'amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale, ecc. i diritti di utilizzo commerciale delle opere create e pubblicate sotto il nome dell'amministrazione ed a loro conto e spese appartengono esclusivamente alla Amministrazione. Nessun diritto economico può quindi essere riconosciuto a chi ha scritto o ha collaborato alla realizzazione dell'opera.

Accade che alcuni autori afferenti a un Ateneo usino il nome dell'Università (messo bello in vista in frontespizio) senza però chiedere rimborso per le spese di pubblicazione. Si tratta per lo più di monografie, a volte anche vendute agli studenti come libri di testo. In questo modo (non avendo l'ateneo partecipato alla spesa) l'università non può vantare nessun diritto economico e non può nemmeno intervenire su prezzi di copertina se ritenuti troppo alti.

5. Il diritto di riproduzione

5.1. Riproduzioni per motivi di studio

Le norme sulla riproduzione o reprografia sono state profondamente innovate dall'art. 9 del *D. Lgs.* 9 aprile 2003 n. 68, che ha portato significative modifiche all'art. 68 della l.d.a.

Le modifiche apportate sono a svantaggio delle libere utilizzazioni prima previste dalla legge come eccezioni al diritto di riproduzione. Le attività reprografiche sono state profondamente limitate a seguito della nuova legge 248/2000 e a seguito del recepimento della sesta direttiva europea D. Lgs 68/2003.

Ai sensi dell'art. 68¹⁶:

-

¹⁵ Art. 11. Alle amministrazioni dello Stato,..., alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni

¹⁶ Art. 68.

^{1.} È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

^{2.} È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

^{3.} Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

"È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto".

Inoltre il comma 5 del citato art. 68 prevede che:

"Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato".

Sono evidenti le ambiguità che tale articolo racchiude, dovute dal fatto di essere stato rimaneggiato più volte.

Va inoltre ricordato che a seguito della Legge 18 agosto 2000 n. 248 è stato stilato un accordo tra CRUI e SIAE - nel maggio 2002 e scaduto a dicembre 2004 - al quale hanno aderito i singoli Atenei (firma del Rettore e conseguente pagamento di una quota forfetaria per poter fotocopiare entro i limiti di legge). Questo accordo nell'art. 7 stabilisce che

"in relazione alle necessità di acquisire elementi per l'attribuzione dei compensi agli aventi diritto, la SIAE può effettuare verifiche a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte, in accordo e in collaborazione con le Università interessate o con le singole biblioteche, secondo modalità da definire caso per caso. Le Università o le singole biblioteche, senza

^{4.} I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

^{5.} Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

^{6.} È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore

alcun onere a loro carico, collaboreranno con la SIAE per la realizzazione di analisi campionarie, anche sulla base delle eventuali documentazioni e basi di dati già in loro possesso".

Per quanto concerne l'Università di Padova, che ha aderito all'accordo e pagato la quota forfetaria, il CAB si è sempre occupato di fare da interfaccia tra la SIAE e le biblioteche dello SBA. Inoltre in alcune nostre biblioteche è stata effettuata l'indagine di cui al precedente art. 7 dell'accordo con risultati assai sorprendenti e a noi favorevoli. In tale dimensione non appare giustificato un pagamento di una quota forfetaria molto superiore a quanto dovrebbe essere sulla base delle fotocopie effettuate nelle nostre biblioteche.

Dobbiamo però tentare di stabilire dei criteri validi che ci tutelino da eventuali azioni considerate illegali in termini di legge.

Si eseguono fotoriproduzioni unicamente a scopo di studio e di ricerca ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione.

E' quindi possibile fotocopiare per uso personale, all'interno delle biblioteche, fino al 15% delle opere protette dal Diritto d'autore.

Per uso personale purtroppo si intendono le fotocopie fatte dagli studenti.

Le fotocopie fatte dal personale docente, ad uso ricerca, non sono (per fortuna) contemplate nell'accordo, quindi sono libere . Per propri servizi della biblioteca il limite non si applica.

Nel caso di opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato, il limite del 15% posto dal comma 3 dell'art. 68 non si applica. Va detto che mancano completamente strumenti, come per esempio banche dati delle opere protette, messe a disposizione da AIE o SIAE: in assenza di tali strumenti risulta assai arduo il rispetto dei diritti, anche in considerazione del fatto che i diritti editoriali (come si è visto sopra) hanno una durata inferiore rispetto ai diritti d'autore e che tali diritti sono regolati da contratto. Non si può quindi sapere se un determinato testo è soggetto a diritto editoriale e fino a quando.

Va considerato che comunque si può fotocopiare il materiale presente in biblioteca e non quello proveniente dall'esterno e che la riproduzione deve avvenire solo da un originale posseduto dalla biblioteca (sono vietate le copie delle copie).

L'utente si assume ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotoriproduzioni, essendo severamente vietata - a norma delle vigenti disposizioni - qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale.

Nei servizi di Document Delivery stranieri per esempio si usa apporre un timbro + data alle fotocopie effettuate.

In sintesi, vanno rispettati i seguenti punti

- 1. Va sottolineato che le biblioteche di un sistema di Ateneo **non** sono equiparabili a Centri Copia, ma che i servizi di reprografia sono da ricondursi in prevalenza ad un servizio interno rivolto al personale che afferisce alle strutture (ricercatori, docenti, ...). Servizi di fotocopiatura in questo contesto sono da ritenersi rientranti nel comma 2. del succitato articolo "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale". La ricerca è un fine istituzionale dell'ente università e il personale docente e ricercatore che vi afferisce necessita di utilizzare il servizio, per articoli di riviste e brani di testo per usi correlati alla ricerca. Non si tratta quindi di uso personale ma di uso interno di servizio.
- 2. Le fotocopie per uso personale sono regolamentate nei commi 4. e 5.

- Il quarto comma si riferisce ai Centri Copia, i quali hanno già sottoscritto l'accordo con la SIAE (equo compenso)
- Il quinto comma si riferisce alle biblioteche. Qui si possono ricondurre i servizi di reprografia per uso didattico rivolti agli studenti.
- 3. Il limite è sempre e comunque del 15%, tenendo conto che tale limite risulta inapplicabile per i fascicoli di riviste che talvolta possono essere composti due o tre articoli. La fotocopiatura dovrà essere fatta nel rispetto del 15% del volume, esclusa la pubblicità.
- 4. La fotocopiatura di interi volumi è severamente proibita, salvo il caso che si tratti di opere rare fuori catalogo. Resta inteso che ai fini della tutela le opere rare e di pregio non possono essere fotocopiate (limitazioni necessarie per garantire la conservazione delle opere).
- 5. E' sempre e comunque vietato "lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore" (comma 3 art. 68). Questo significa che non è possibile preparare a priori copie di volumi, o anche di capitoli di volumi, da mettere a disposizione degli studenti, anche dietro il solo rimborso spese, in quanto tale attività si configurerebbe come attività in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica.
- 6. E' necessario porre attenzione a quanto avviene all'interno dei servizi dati in appalto, inviando una nota in proposito che contenga le linee guida per il rispetto della legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni. Dovrebbe comunque essere stabilito, all'interno del capitolato, una clausola che imponga il rispetto della Legge 633/1941 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 68, e un'altra clausola di non responsabilità della biblioteca per eventuali azioni che violino la legge.

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD)), nota come Sesta Direttiva, recepita – come detto sopra -a livello normativo italiano, armonizza l'analogico con il digitale.

La Direttiva si occupa del diritto di "riproduzione" prevedendo in tale accezione del termine anche le riproduzioni digitali in qualsiasi forma o supporto.

5.2. Riproduzioni dei fonogrammi, videogrammi, ecc.

Il comma 2 dell'art. 69¹⁷ della l.d.a. consente inoltre la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi, dei videogrammi, ecc.

5.3 Pagamento diritti di fotoriproduzione

Riguardo il pagamento dei diritti alla SIAE previsti dal comma 5 dell'art. 68 sopra citato, è stato raggiunto un accordo sottoscritto dalla CRUI – per il triennio 2002-2004 - per un pagamento forfetario per le riproduzioni fatte all'interno delle biblioteche delle università, nei limiti previsti dalla legge. Questo canone viene pagato direttamente dall'Università di Padova ogni anno (con delibera C.d.A) e ha durata triennale. L'accordo è scaduto il 31 dicembre 2004 e non è ancora stato rinnovato. La CRUI sta negoziando con la SIAE in merito a modalità per il rilevamento delle quote forfetarie, loro ammontare, e termini di accordo, ciò in considerazione del fatto che le quote pagate

¹⁷ Art. 69 comma 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

dagli atenei nel corso del triennio precedente sono state piuttosto elevate e non certo adeguate al numero di fotocopie realmente effettuate entro le biblioteche degli atenei italiani (rapporto sulla rilevazione delle fotocopie effettuate nelle biblioteche di alcuni atenei italiani).

Le biblioteche dello SBA dell'Università di Padova saranno informate in merito ai risultati della negoziazione tra CRUI/SIAE. Il referente CAB per il copyright (la scrivente) fa parte della TaskForce sul copyright della CRUI e partecipa alle trattative in sede nazionale.

5.4. Riproduzioni per motivi commerciali o editoriali

Nel caso di riproduzioni per motivi commerciali o editoriali è necessario accertarsi a chi spettano i diritti di riproduzione delle opere protette dal diritto d'autore o chi ne detiene i diritti. Le biblioteche non possono quindi autorizzare le riproduzioni per motivi commerciali senza l'autorizzazione scritta di chi detiene il diritto di sfruttamento economico dell'opera.

5.5 Riproduzione di beni culturali in possesso dell'Amministrazione non protetti dal Diritto d'autore

Nel caso di riproduzioni di beni culturali in possesso di questa Amministrazione (Ateneo) non più tutelati dal diritto d'autore, la fattispecie ricade in quella prevista dall'art. 108 del *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*¹⁸ che al comma 6 prevede che gli importi per la riproduzione dei beni culturali siano fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Ciò solo nel caso i beni siano riconducibili a beni culturali.

5.6. Riproduzione degli articoli di giornali

La riproduzione degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere sono liberamente riproducibili ai sensi del comma 1 dell'art. 65¹⁹ della l.d.a. se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

È inoltre consentita, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 65 la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.

¹⁸ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

^{2.} E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

¹⁹ Art. 65. I. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore se riportato.

Per riproduzione si intende anche fare una copia digitale, come specificato nella definizione sopra riportata.

6. Il prestito nelle biblioteche

L'art. 69²⁰ comma 1 della l.d.a. prevede il libero prestito nelle biblioteche anche delle opere tutelate dal diritto d'autore, con alcune eccezioni. In virtù del citato articolo è' consentito il prestito delle seguenti opere:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

L'ultima formulazione dell'articolo 69, stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.

Come è noto, la Commissione europea ha aperto un'analoga procedura di infrazione anche nei confronti della Francia, della Spagna, del Portogallo, del Lussemburgo e dell'Irlanda; il Regno del Belgio, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003, è stato dichiarato inadempiente per gli obblighi imposti dagli articoli 1-5 della direttiva in questione.

Le biblioteche afferenti al MIUR (scolastiche e di università) potrebbero essere considerate esenti da eventuali pagamenti per tale diritto.

Al riguardo, è in fase di elaborazione un'iniziativa normativa di modifica del succitato articolo 69 della legge n. 633 del 1941. Questo provvedimento tiene conto della necessità di non gravare sull'utente finale e sulle biblioteche, individuando una soluzione volta ad non incidere sul diritto di prestito, che deve essere promosso ed agevolato in quanto servizio base, attesi i bassi indici italiani di lettura.

Per le biblioteche non MIUR si prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un fondo per la remunerazione del prestito pubblico su cui far gravare gli oneri relativi alla remunerazione degli autori. Al finanziamento di tale fondo è previsto anche il concorso delle Regioni, in ragione dell'elevato numero delle biblioteche e delle altre istituzioni non statali aperte al pubblico che fa sì che il volume dei prestiti sia concentrato principalmente a livello locale. Questa situazione di fatto comporta il necessario coinvolgimento di risorse proprie delle Regioni nel finanziamento del diritto di prestito pubblico.

_

Art. 69 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

Per il prestito di *fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,* oltre all'osservanza dei termini temporali va sottolineato che va prestato l'originale e non la copia fatta per uso di servizio interno.

7. La citazione bibliografica

Ai sensi dell'art. 70^{21} comma 1, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opere è consentita se effettuata per uso di critica o di discussione. Nel comma 3 dello stesso articolo sono prescritte le modalità con cui possono essere citati i brani:

"Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta"

La legge non specifica quanto lunga può essere una citazione, la quale deve sempre essere racchiusa tra apici (virgolette).

Una fotografia presa da un sito Web non va considerata citazione, in quanto una fotografia va considerata a tutti gli effetti come un'opera a sé stante e non come citazione.

8. Le fotografie²²

8.1. Definizione

La l.d.a. con l'art. 87^{23} riconosce che devono considerarsi oggetto di tutela tutte le opere fotografiche e quelle realizzate con procedimento analogo a quello della fotografia. Pertanto non c'è alcun dubbio che la legge contempli qualsiasi forma espressiva che rientri anche *lato sensu* nel concetto di fotografia (quindi anche immagine digitale tramite scanner, istantanee di riprese video e tutto ciò che la tecnica presente e futura possa consentire di realizzare in maniera elettronica).

8.2. Tipologia delle fotografie e tutela dei diritti connessi

Sulla base delle previsioni normative è possibile distinguere tre categorie di foto:

_

²¹ Art. 70. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta

²² Sul diritto d'autore nelle riprese fotografiche cfr.: A. Siroti Gaudenti, *Il nuovo diritto d'autore*, II ed, Maggioli, 2003, pp. 127-132.; Vedi inoltre V.M. De Santis, *La protezione delle opere dell'ingegno*, Milano, Giuffré, 2004, v. 1.

²³ Art. 87. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

- a) Le riproduzioni fotografiche che non godono di alcuna tutela;
- b) Le "semplici fotografie (che consentono una tutela in virtù dei diritti connessi)
- c) Le opere fotografiche (che sono tutelate dalla legge come qualsiasi altra opera intellettuale).

Più in dettaglio:

- a) Ai sensi dell'art. 87 comma 2, appartengono al primo gruppo le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili;
- b) Ai sensi dell'art. 87 comma 1 sono invece semplici fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Queste hanno una tutela di 20 anni dalla data di produzione (art. 92).
- c) Le opere fotografiche si distinguono dalle precedenti in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo. Per questo motivo godono della stessa tutela prevista dall'art. 2 della l.d.a. I diritti si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore, ai sensi dell'art. 32bis²⁴ della l.d.a.

8.3. Diritto d'autore delle fotografe e Diritti connessi

Il diritto d'autore sulle fotografie è regolato dall'art. 88²⁵ della l.d.a.

Ai sensi del comma 1 di questo articolo, il diritto d'autore sulle fotografie di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo, spetta sempre al fotografo.

Il comma 2 però, specifica che "se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro".

Alla stessa maniera, ai sensi del comma 3 del citato art. 88 "La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo".

Appare quindi chiaro che secondo il disposto dell'art. 88 comma 2 della 1.d.a. le foto eseguite dal personale dell'Università, nell'ambito delle funzioni di servizio, sono di assoluta proprietà dell'Ateneo. Ciò non significa che non debba essere riconosciuto il diritto morale dell'opera se considerata tale e non semplice riproduzione fotografica.

8.4. Indicazioni da riportare sulle fotografie

L'art. 90^{26} della l.d.a. definisce le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate nelle riproduzioni delle fotografie:

²⁴ Art. 32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore

²⁵ 22 Art. 88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

- 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Si dovrà sempre aver cura di citare tutti gli elementi sopra riportati in ciascuna riproduzione fotografica.

8.5. Riproduzione delle fotografie tutelate dal diritto d'autore

La riproduzione delle fotografie in pubblicazioni, antologie scolastiche e più in generale in pubblicazioni scientifiche e/o didattiche è lecita dietro pagamento di un adeguato compenso, come previsto dall'art. 91²⁷ della l.d.a., che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del *D.P.C.M. 2 aprile 1963*.

8.6. Ritratti

Ai sensi dell'art. 96^{28} della l.d.a. il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

Ma questo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico (cfr. art. 97²⁹ l.d.a.).

Vengono comunque fatte salve le vigenti disposizioni sulla tutela della privacy.

Anche se ciò esula dal diritto d'autore, va ricordato che va posta attenzione anche in caso di riprese di locali dell'ente, per motivi diversi da quelli del ritratto di una persona si intende, ma va considerato che per riprendere locali di biblioteche va chiesta autorizzazione al direttore, responsabile della struttura.

Art. 90 Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

²⁷ Art. 91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso

Art. 96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

²⁹ Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

9. I carteggi: diritti relativi alla corrispondenza epistolare

Secondo il disposto dell'art. 93³⁰ della l.d.a.,

le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.

Sono fatte salve le riproduzioni richieste dall'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, come previsto dall'art. 94³¹ della medesima l.d.a.

Queste norme si applicano anche *alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico* (cfr. art. 95³² l.d.a.).

Può essere curioso notare come alcune raccolte epistolari in collezioni contenenti carteggi, se conservate in archivi rispondano a criteri e clausole relativi all'archivistica, la quale prevede – prima della messa a disposizione ai fini di una consultazione da parte del pubblico di tali documenti – un numero di anni diverso da quelli previsti dalla l.d.a.

10. Il diritto d'autore sui programmi per elaboratore

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 della l.d.a., anche i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie, questo fino a che la UE non cambierà direzione, come purtroppo sta accadendo.

Alle modalità per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sono dedicati gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater³³ della l.d.a.

Art. 93. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

³¹ Art. 94 Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

Art. 95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

³³ Art. 64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

Se ne da qui di seguito una sintesi.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 64-bis, i diritti esclusivi di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto. Detti diritti riguardano anche la traduzione, l'adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione del programma. L'art. 64-ter comma 2 consente a chi ha il diritto lecito all'utilizzo di una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Gli articoli citati vietano perciò esplicitamente le copie non autorizzate dei programmi per computer e la loro manipolazione e/o trasformazione. È però consentito farne una copia di sicurezza.

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti:
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter.

- 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
- 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
- 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Art. 64-quater.

1.L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
- b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
- c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
 - a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
 - b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente:
 - c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
- 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
- 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 339, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma

E' doveroso ricordare che esiste una buona quantità di software libero sviluppato dalla comunità internazionale che fa capo alle varie organizzazioni come la EFF, Linux Italia ecc...

L'espressione "software libero" si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il software. Più precisamente, esso si riferisce a quattro tipi di libertà per gli utenti del software:

- Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).
- Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
- Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).
- Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

Tuttavia, certi tipi di regole sul come distribuire il software libero sono accettabili quando non entrano in conflitto con le libertà principali. Per esempio, il permesso d'autore è (detto in due parole) la regola per cui, quando il programma è ridistribuito, non è possibile aggiungere restrizioni per negare ad altre persone le libertà principali. Questa regola non entra in conflitto con le libertà principali, anzi le protegge.

Indipendentemente dal fatto che si siano ottenute copie di software GNU a pagamento o gratuitamente, si ha sempre la libertà di copiare e cambiare il software, e anche di venderne copie.

"Software libero" non vuol dire "non-commerciale". Un programma libero deve essere disponibile per uso commerciale, sviluppo commerciale e distribuzione commerciale. Lo sviluppo commerciale di software libero non è più inusuale: questo software commerciale libero è molto importante.

Alla brevettabilità del software si oppone l'intera comunità "open source" che teme si tratti di un nuovo, pesantissimo attacco alla libera distribuzione ed elaborazione dei programmi e sistemi operativi dei computer e che ha come suo portabandiera "Linux", il sistema operativo creato da Linus Torvalds.

La normativa ad oggi dice che "nessun software puro può essere brevettabile" e che "occorre armonizzare la legislazione dei diversi paesi europei". Quello che è brevettabile, secondo la direttiva UE, dovrebbe diventare quella che in inglese viene definita "Computer implemented Invention", cioè l'invenzione che utilizza il computer. Una terminologia estremamente generica che lascia spazi interpretativi enormi. Così, mentre tutti si dichiarano d'accordo sulla prima parte, cioè l'impossibilità di brevettare "software puro" e sull'esigenza, per questo, di armonizzare le legislazioni dei diversi paesi, ci si divide su cosa sia la seconda parte.

11. Diritto d'autore sulle banche dati

Principi e criteri dell'impianto normativo della nostra legge italiana sulle banche dati nascono dalla direttiva europea la quale tutela "le raccolte, o le "compilazioni", di opere, di dati o di altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettro-ottico o di natura analoga, ma anche le banche dati non elettroniche, quali indici e repertori."

Una delle novità più importanti introdotte alla Direttiva è il fatto di far rientrare all'interno del diritto d'autore anche le banche dati quali oggetti di tutela in quanto "*creazioni originali*". I creatori di banche dati, quali autori delle opere protette dal diritto d'autore detengono quindi tutti i diritti morali ed economici stabiliti dalle singole normative nazionali.

La seconda importante novità è l'istituzione di un nuovo diritto, non esistente prima, il *diritto sui generis*, se non forse nell'antenato vecchio *diritto di catalogo* vigente nei Paesi scandinavi per tutelare le opere di creazione di cataloghi, raccolte o collezioni effettuate dalle biblioteche nordiche, di cui si parlerà meglio in seguito.

La necessità di un sistema "a doppia protezione", rifiutato a livello di trattato internazionale per le opposizioni dei Paesi a sistema di *copyright*, trova però una giusta collocazione nel contesto europeo, dove la maggioranza degli Stati membri si basa su leggi nazionali basate sul diritto d'autore.

Premesso che le banche dati godono anch'esse come i programmi per elaboratore della tutela sul diritto d'autore al pari delle opere letterarie, come previsto dall'art. 1 comma 2 della 1.d.a., la loro tutela è regolata dagli articoli 64-quinques e 64-sexies³⁴ della medesima legge.

Il Decreto Legislativo 169/99, adottato in seguito alla Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999*, recepisce la Direttiva comunitaria europea 9/96 riproducendone quasi integralmente il contenuto.

Il nuovo decreto ne mutua sia la definizione sia lo spirito di tutela a due vie, andando a modificare alcuni articoli della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

L'ottica è quella a salvaguardia dei prodotti dell'ingegno, cioè dell'autore della banca dati e scaturisce dal diritto d'autore classico: la raccolta di informazioni, di notizie o anche di dati di pronto utilizzo, cioè banche dati fattuali, catalografiche, bibliografiche o a testo pieno, devono possedere il carattere della creatività intellettuale e quindi essere creazioni originali.

La protezione si riferisce all'oggetto banca dati, sia esso elettronico ma anche cartaceo.

L'art.10(2) dell'accordo internazionale sui TRIPs fomula la seguente la definizione legislativa di banca dati:

"Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself".

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

Art. 64-sexies.

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
- b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
- 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
- 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
- 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

³⁴ Art. 64-quinquies.

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

La definizione di banca dati formulata dall'art. 2(5) della Convenzione di Berna, in seguito dall'accordo sui TRIPs e dall'accordo WIPO sulla *proprietà intellettuale*, a sua volta recita:

"Collections of literary and artistic works such as encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangements of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections",

La Direttiva europea delinea una definizione ampia del termine "banca dati" ripresa in modo identico anche dal DLgs. 169/99, che va a modificare la vecchia normativa:

- 1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
- "9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."

Tale definizione essendo ampia e non circoscrivibile a dettagli è coerente e rispettosa del significato sia tradizionale sia più moderno. Laddove la definizione vuole puntualizzare risulta vantaggiosa per le biblioteche rispetto alle spesso improvvisate definizioni del mercato dell'editoria elettronica all'interno di clausole contrattuali estremamente restrittive e poco logiche.

L'art. 102-bis, specifica che è considerato costitutore chi effettua investimenti rilevanti, sia finanziari che di tempo e lavoro.

Ciò che non è sempre compreso è che una banca dati può rientrare in due forme di diritto diverse:

- Diritto d'autore se la banca dati è originale e l'originalità non si riferisce ai contenuti. In questo caso l'opera è tutelata per i 70 anni dopo la morte dell'autore oltre naturalmente a eventuali diritti editoriali e di distribuzione della banca dati che hanno temporalità diverse
- Diritto sui generis, quando non c'è diritto d'autore ovvero quando parliamo di costitutore. Un elenco telefonico, un catalogo rientrano in tali fattispecie.

L'articolo citato che si riferisce ai diritto sui generis, per una banca dati non originale, prosegue con una serie di diritti previsti per la sua protezione, tra cui quello relativo ai diritti commerciali e ai diritti connessi, fissati in 15 anni dalla data del suo completamento, oppure dalla data del completamento quando vengono portate modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti.

Gli artt. 102-quater e 102-quinques ampliano queste tutele relative alle banche dati, consentendo di apporre a loro protezione tutte le misure tecnologiche disponibili per la loro protezione.

Da ciò discende che le banche dati costituite dagli Atenei, sia bibliografiche sia scientifiche, o di altro genere, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore ed appartengono integralmente all'Ateneo che ne può disporre liberamente.

Per tale ragione, in sede di convenzioni con terzi, sarà opportuno porre mille attenzioni a eventuali cessioni inopportune di diritti nella costruzione di banche dati contenenti metadata, dati fattuali o anche digitalizzazioni.

12. Il contesto digitale

Come abbiamo precedentemente visto la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni definisce agli articoli 1 e 2 le opere tutelate dalla l.d.a.

L'elenco dell'art. 2 non è però tassativo ma solo esemplificativo (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 19 luglio 1990 n. 7397).

Le opere presenti in Internet rientrano quindi nella tutela prevista dalle norme sulla legge sul diritto d'autore, cambiando solo il modo di trasmissione (rete telematica) ed il supporto (digitale), ma non le opere dell'ingegno oggetto della tutela stessa.

Per la loro protezione si rinvia perciò agli articoli della legge discussi nei paragrafi precedenti.

Recentemente con il *D.L. 22 marzo 2004, n. 72* modificato dalla legge di conversione *21 maggio 2004 n. 128* il legislatore ha ritenuto di dover emanare nuove disposizioni.

All'art. 1³⁵ il D.L. 72/2004 dispone che nei siti Internet sia inserito un avviso indicante l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

A scopo esemplificativo, si potrebbe inserire un avviso di questo tipo:

Avviso - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128. Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941

Ciò che va considerato è che in rete intervengono, oltre al diritto morale, tre diritti economici e precisamente:

- diritto di riproduzione ovvero fare una copia digitale
- diritto di distribuzione (distribuzione attraverso canali di rete)
- diritto di comunicazione al pubblico (pubblicazione in rete, web ...)

Perciò per eventuali digitalizzazioni ciò che va considerato è che la riproduzione per motivi di servizio è lecita (vedi definizione di riproduzione) ciò che non è sempre lecito è la conseguente distribuzione o pubblicazione in rete di opere digitalizzare.

Accanto ad alcuni diritti, tra cui il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione, il diritto di prestito, il diritto di comunicazione al pubblico, vi possono essere delle "eccezioni" legate a quel particolare diritto. Le eccezioni ci consentono di effettuare alcune manovre altrimenti impossibili a causa dei diritti esclusivi (che escludono gli altri) che gravano su quell'opera.

Il diritto di riproduzione ha delle eccezioni (art. 68 legge 633/1941), il diritto di distribuzione o comunicazione ne ha altre. Tali eccezioni sono state regolate dalla direttiva europea, la sesta, recepita in Italia lo scorso aprile 2004.

L'aspetto della differenza tra diritti sembra spesso oscuro o di secondaria importanza. In realtà nel digitale tali differenze assumono una rilevanza enorme. Una cosa è digitalizzare, fare una copia, un'altra è mettere su web senza relativa autorizzazione. Nel nostro contesto normativo poi bisogna considerare cosa digitalizziamo e di conseguenza cosa vorremmo mettere a disposizione su web.

Oltre all'individuazione di chi detiene i diritti morali e quelli economici, e alla valutazione se sussistono diritti di testata o altre particolari condizioni, va considerato che l'atto di fare una copia (analogica o digitale non cambia) può essere lecito, ciò che non sempre è pacifico è il fatto di poter

-

³⁵ Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno.

Art. 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione

pubblicare tale riproduzione o anche solo distribuirla. Il diritto di distribuzione è un diritto che può essere detenuto dall'autore o da altra figura. Distribuire un contenuto web può non essere consentito. Molti contratti e licenze relativi all'acquisizione di periodici elettronici lo vietano per esempio e va considerato che un contratto ha forza superiore rispetto alla legge.

Altro aspetto non sempre del tutto chiaro è il concetto di pubblico dominio. Un contenuto su web non è di pubblico dominio solo perché è pubblicamente accessibile. Contenuto ad accesso pubblico e contenuto di dominio pubblico sono due cose profondamente diverse.

Un'opera di pubblico dominio è quell'opera che non ha tutela, in quanto i diritti sono scaduti o in quanto l'opera non è creativa o particolarmente originale da non rientrare entro la tutela.

I documenti di fonte pubblica e le leggi sono di dominio pubblico.

Un'opera ad accesso libero invece quasi sempre ha uno o più autori, è tutelata a livello di legge contro il plagio o altre violazioni, è un contenuto soggetto a tutte le tutele del caso, solo che il suo autore ha deciso di renderlo pubblicamente accessibile ai fini di una fruizione su web.

Molto spesso questi contenuti hanno licenze che avvisano l'utente che è possibile riprodurre, distribuire o anche - in certi casi – rielaborarne i contenuti, a patto che sia rispettato il diritto morale (menzione all'autore) e che la stessa licenza accompagni sempre le successive rielaborazioni.

In altre parole ciò che si trova in rete può essere fruito, può essere ovviamente linkato, ma non può essere preso e ricaricato su altro sito perché in questo caso si violerebbe il diritto morale con una pubblicazione non autorizzata. Questo vale anche per immagini e fotografie.

Altro aspetto da considerare è che ogni singolo pezzo è un'opera a sé stante e questo va attentamente valutato in sede di costruzione di siti web.

Inoltre particolare attenzione va posta a loghi e marchi o anche all'uso di layout o palinsesti altrui, questo perché ciò rientra in un diverso diritto assoluto che è quello relativo alla protezione intellettuale industriale (marchi e brevetti), un diritto assoluto diverso rispetto alla protezione intellettuale artistica e letteraria a cui solitamente ci riferiamo.

13. Le tesi

La duplice natura dell'oggetto tesi nella sua qualità di:

- documento amministrativo o atto d'archivio
- documento scientifico protetto da diritto d'autore

crea non poche ambiguità nella gestione di tale materiale entro le biblioteche.

Nella loro duplicità di ruoli le tesi devono essere indagate sotto due aspetti:

- a) documento amministrativo che pone fine ad un procedimento mediante il quale lo studente consegue il diploma di laurea
- b) opera originale dell'intelletto rientrante sotto tutela per il diritto d'autore

Relativamente al punto b) la Corte di Appello di Perugina ha stabilito che

"La tesi di laurea costituisce un'opera dell'ingegno, come tale tutelabile in base alla normativa sul diritto d'autore, in quanto le attività di controllo, sorveglianza ed ingerenza, talvolta anche pregnanti, esercitate dal professore-relatore, non impediscono che la tesi sia il risultato precipuo dell'attività creativa del laureando. Sulla base di tali premesse, non si può certamente negare alla tesi di laurea il carattere di opera creativa, anche qualora il laureando utilizzi argomentazioni e temi già svolti da altri autori o si avvalga di consigli o delle ingerenze del professore-relatore, in quanto, anche in tal caso è individuabile almeno

un "minimum" di elaborazione ed organizzazione personale dello studente considerato sufficiente ai fini della tutelabilità del diritto d'autore."

La tesi è quindi un'opera tutelata ma non è una pubblicazione, a meno che non sia stata pubblicata in una forma diversa da quella orale. Il documento tesi non pubblicato rientra nella letteratura grigia, al pari di altri lavori come i rapporti tecnici o rapporti interni e i preprint scientifici. A maggior ragione, essendo un inedito, va trattato con particolare cura in merito a diritti di consultazione, riproduzione, prestito e messa in rete.

A questo fanno eccezione le Tesi di Dottorato che invece sono delle pubblicazioni soggette all'obbligo del deposito legale.

La tesi, va vista nella sua duplice veste di :

- documento amministrativo consegnato alla segreteria,
- 'atto pubblico' orale, comunicato in sede di laurea (discussione della tesi), ma può esiste anche in altra forma
- quale documento non pubblicato, ma messo in circolazione all'interno dei servizi di biblioteca degli Atenei (consultazione e prestito o fotocopiatura).

L'Autore della tesi rimane il solo e unico detentore dei diritti relativi alla medesima e non vi è alcun vincolo giuridico tra la tesi e il relatore. Primo tra tutti il diritto di pubblicazione, anello di congiunzione tra la sfera dei diritti morali e la sfera dei diritti economici.

Un'eventuale pubblicazione in versione digitale delle tesi di laurea da parte di qualsiasi soggetto deve prevedere un'autorizzazione da parte dell'autore dell'elaborato stesso in quanto, se la digitalizzazione può essere lecita come azione ai fini di una conservazione o come prassi per documenti di tipo amministrativo, una pubblicazione richiede comunque un'autorizzazione.

Quello che può fare un Ateneo è intervenire con 'autorizzazioni' a monte da far firmare allo studente all'atto dell'iscrizione all'Università in merito ai vari diritti: consultazione, riproduzione, prestito, pubblicazione a stampa, pubblicazione su web.

Tali autorizzazioni servirebbero al fine di eventuali pubblicazioni (a stampa o in versione digitale) della tesi che verrà prodotta nell'ambito del 'rapporto' (di natura contrattuale) che si instaura tra lo studente e l'ente (l'Università) alla fine del percorso di studio.